



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 7

COSTITUZIONE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER) "CUNEO ENERGIE RINNOVABILI" – APPROVAZIONE STATUTO –

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione del Vice Sindaco SERALE LUCA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- nel 2019 l'Unione Europea ha definito i propri obiettivi in materia di energia e clima per il periodo 2021-2030 con il pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei", composto da otto Direttive sui temi dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato elettrico interno, nell'obiettivo della transizione;
- tra queste, la Direttiva 2018/2001 sulle energie rinnovabili ha definito l'autoconsumo collettivo e la Comunità di Energia Rinnovabile (CER): un'aggregazione di autorità locali, piccole e medie imprese e cittadini, che si uniscono per produrre e condividere energia elettrica generata da fonti rinnovabili, portando vantaggi economici, ambientali e sociali ai singoli e alla comunità;
- con il D. Lgs. 199/2021 lo stato italiano ha recepito la Direttiva 2018/2001, disciplinando l'istituto della CER agli articoli 31 e 32, e demandando all'ARERA e al Ministro competente l'adozione dei provvedimenti attuativi;
- il 23 gennaio 2024 è entrato in vigore il decreto attuativo facente riferimento al sopracitato D. Lgs. 199/2021, riguardante le modalità di incentivazione per la costituzione di comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo collettivo;
- in data 23 febbraio 2024 è stato inoltre approvato dal M.A.S.E. il "Decreto CACER e TIAD – Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR";

Dato atto che:

- lo Statuto Comunale prevede che l'Ente promuova *"il risparmio energetico, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l'uso razionale delle risorse, incentivandone anche il riutilizzo"*;
- nel 2022 la Fondazione CRC, nell'ambito del bando "Nuove Energie", ha concesso un contributo di importo pari a € 30.000,00 finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla Scuola Secondaria di 1° Grado di Madonna dell'Olmo e all'avvio di Comunità Energetiche Rinnovabili;
- con il supporto di ACDA S.p.a., società partecipata e dotata di certificazione ESCo, con la quale il Comune ha siglato un protocollo d'intesa volto allo sviluppo di azioni di risparmio energetico e sostenibilità ambientale, si è individuata nell'associazione riconosciuta la forma giuridica della Comunità Energetica Rinnovabile, e si è provveduto alla predisposizione del corrispondente Statuto;
- nei giorni 12 marzo 2024 e 4 aprile 2024 si sono tenute le sedute della I[^]-III[^]-V[^] Commissione Consiliare, al fine di esaminare la bozza dello Statuto;

Considerato che:

- le comunità energetiche rinnovabili costituiscono uno strumento efficace e funzionale agli obiettivi normativi e statutari sopra indicati, con conseguente necessità di intraprendere ogni azione utile a promuoverne la costituzione sul territorio comunale;
- le comunità energetiche rinnovabili generano inoltre benefici economici, ambientali e sociali, e possono rappresentare un importante sostegno alla lotta contro la povertà e alla diffusione della cultura della sostenibilità;

Ritenuto quindi di approvare la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile "Cuneo Energie Rinnovabili" e lo schema di Statuto;

Visto l'art. 42 del T.U. 18/08/2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del Settore Lavori Pubblici, ing. Walter Martinetto, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di approvare la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile “Cuneo Energie Rinnovabili”;
- 2) di approvare lo schema di Statuto allegato alla presente deliberazione;
- 3) di autorizzare la Sindaca, in qualità di legale rappresentante del Comune di Cuneo, a sottoscrivere l'atto costitutivo;
- 4) di dare mandato ai competenti organi e uffici di provvedere ad ogni adempimento volto alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile in oggetto;
- 5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente del Settore Lavori Pubblici ing. Walter Martinetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
"CUNEO ENERGIE RINNOVABILI"

Titolo I - Denominazione, sede, durata e scopo

Articolo 1 - Denominazione

1.1 È costituita, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, l'Associazione denominata: "CUNEO ENERGIE RINNOVABILI", di seguito CER o Associazione.

1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti della normativa nazionale e regionale *pro tempore* vigente.

Articolo 2 - Sede

2.1 L'Associazione ha sede in

Articolo 3 - Durata

3.1 La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 13.

Articolo 4 - Scopo

4.1 Lo scopo e l'oggetto della CER è l'aggregazione di "Configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili" (di seguito abbreviato in configurazione e/o configurazioni) volte all'autoconsumo di energia rinnovabile, così come previste dall'articolo 42-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso approvato da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con delibera del 27 dicembre 2022, 727/2022/R/EEL, e regolate dalla normativa *pro tempore* vigente.

In base alle norme vigenti e a quanto definito dall'ARERA, la CER, caratterizzata da un unico Statuto, può identificare una pluralità di sottoinsiemi, ciascuno afferente a un'area sottesa a una cabina di trasformazione e distribuzione primaria della rete elettrica nazionale, per la valorizzazione dell'autoconsumo, definiti "configurazioni". Ciascuna configurazione deve essere costituita almeno da un produttore di energia da fonte rinnovabile e da un cliente finale (consumatore), così come previsto dalla normativa vigente. Pertanto, la CER è intesa come un'unica comunità energetica che può realizzare diverse configurazioni per l'autoconsumo diffuso.

Inoltre, l'Associazione si propone di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri associati e alle aree locali in cui opera, e non di realizzare profitti finanziari.

Fra gli obiettivi della CER vi sono, a livello ambientale, l'incremento dell'energia rinnovabile prodotta localmente e la riduzione delle emissioni di CO₂ e, a livello economico-sociale, il supporto all'economia locale e la promozione di azioni e misure di contrasto alla povertà energetica.

4.2 L'Associazione potrà, altresì, valutare di svolgere anche ulteriori attività connesse al proprio scopo, sia direttamente che mediante terzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'organizzazione di servizi accessori e complementari all'oggetto dell'Associazione, ivi inclusa la fornitura di energia,
- la promozione della propria attività di competenza, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- la collaborazione in altri organismi con enti privati e pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
- il sostegno a progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
- lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione di nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili;
- la promozione di interventi integrati di domotica, di efficienza energetica, nonché l'offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;
- il supporto a iniziative di autoconsumo collettivo.

4.3 Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi o altri organismi aventi finalità affini.

4.4 L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi di cui all'art. 4.2, nonché compiere atti ed operazioni per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a entità giuridiche in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi necessari o utili alla realizzazione del rispettivo scopo e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

4.5 L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e, pertanto, il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra gli associati, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

4.6 Qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione agli associati di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

4.7 La CER è un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed effettivamente controllato dagli associati che ne fanno parte attraverso gli organi stabiliti dall'art. 9.

4.8 Le finalità statutarie dell'Associazione si esauriscono nell'ambito della Regione Piemonte.

Titolo II Patrimonio ed esercizio sociale

Articolo 5 - Patrimonio dell'Associazione

5.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni, mobili ed immobili, conferiti in sede d'atto costitutivo dagli associati fondatori;
- beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eventuale quota di iscrizione versata dagli associati;
- eventuali donazioni, contributi o lasciti;
- eventuali fondi di riserva;
- versamenti liberamente effettuati dagli associati destinati a specifiche finalità istituzionali individuate dal Consiglio Direttivo;

- ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

5.2 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

5.3 Entro il 31 agosto di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispose il bilancio di esercizio da sottoporre ad approvazione da parte dell'Assemblea degli associati entro il nono mese dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo III - Associati

Articolo 6 - Soggetti ammessi all'Associazione, procedura di adesione, diritti degli associati, qualità di associato, quote associative

6.1 Sono ammessi come associati: persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, società a partecipazione pubblica nei limiti previsti dalla legge, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER.

Ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato 1 alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, si considera impresa *“ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica”*.

Nella nozione di autorità locali si ricomprendono inoltre, a titolo esemplificativo, gli enti ospedalieri, le aziende sanitarie locali, le Camere di Commercio, gli enti preposti all'istruzione ed il terzo settore.

6.2 La partecipazione all'Associazione non può costituire l'attività commerciale ed industriale principale degli associati.

La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea. Le previsioni di dettaglio sull'ammissione degli associati sono dettate dal Regolamento interno della CER di cui all'art. 19, che sarà approvato dal Consiglio Direttivo in conformità alle regole del presente Statuto.

6.3 Gli associati si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono la CER sottoscrivendone l'Atto Costitutivo;
- ordinari: coloro che richiedono l'annessione all'Associazione inseriti in una configurazione;
- sostenitori: coloro che richiedono l'annessione all'Associazione condividendone i principi statutari.

6.4 Tutti gli associati sono tenuti al versamento annuale della quota associativa eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea e sono iscritti nel Registro degli associati. Il Registro sarà organizzato per tipologia di associati, come stabilito dall'art. 6.3, e per configurazione di appartenenza, sulla base delle previsioni di dettaglio previste dal Regolamento interno della CER.

6.5 La qualifica di associato dà diritto a:

- partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
- partecipare all'elezione degli organi direttivi e a proporsi come candidato, ad eccezione degli associati sostenitori;
- essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione;
- partecipare alla ripartizione dei benefici riconosciuti dall'ordinamento all'Associazione, in quanto Comunità Energetica Rinnovabile, sulla base delle modalità di calcolo e/o di stima riportate nel Regolamento interno della CER e nell'eventuale Regolamento specifico della configurazione di futura appartenenza.

Ogni associato, in qualità di cliente finale, manterrà i suoi diritti, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia.

6.6 All'atto di presentazione della domanda di adesione conformemente al modulo che verrà consegnato dall'Associazione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto, del Regolamento interno della CER e dell'eventuale Regolamento specifico della configurazione di futura appartenenza e di essere informato su ogni aspetto – legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all'Associazione.

6.7 Per ogni utente della rete elettrica rispondente ai criteri stabiliti dall'art. 6.1, l'annessione all'Associazione può avvenire singolarmente se questo può entrare a far parte di una configurazione già esistente nella CER per cui è già stato attivato il meccanismo di incentivazione dell'energia condivisa secondo la normativa *pro tempore* vigente. In caso contrario l'iscrizione di un associato alla CER avverrà attraverso la costituzione di una configurazione di autoconsumo di energia condivisa come indicato all'art. 6.1, unitamente ad almeno un altro soggetto avente i requisiti richiesti stabiliti dalla normativa *pro tempore* in vigore.

Articolo 7 - Esclusione dell'associato

7.1 Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e, su proposta del Consiglio Direttivo stesso, all'esclusione dell'associato—deliberata dall'Assemblea degli associati in sede straordinaria con il quorum costitutivo e deliberativo di cui all'art. 11, escluso il voto dell'associato oggetto della procedura di esclusione.

7.2 L'esclusione può aver luogo anche per indegnità dell'associato o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione eventualmente stabilita dall'Assemblea, sempre su delibera motivata dell'Assemblea degli associati.

7.3 È considerato moroso l'associato che ritarda di oltre 45 (quarantacinque) giorni il versamento della quota associativa eventualmente dovuta.

Articolo 8 - Perdita della qualifica di associato

8.1. Ad ogni associato è consentito di recedere in ogni momento ed uscire dalla configurazione dando un preavviso di trenta giorni, tramite raccomandata o posta elettronica certificata al Consiglio Direttivo, fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

8.2 La qualifica di associato si perde per decesso, per estinzione dell'Ente, perdita dei requisiti di cui all'art. 6.1, recesso o esclusione nei casi di cui all'art. 7.2.

8.3 La perdita della qualifica di associato per casi diversi dal recesso anticipato non dà diritto alla restituzione, in tutto o in parte, delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati - che si considerano quindi consolidati nel patrimonio dell'Associazione - né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Titolo IV - Organi associativi

Articolo 9 - Organi

9.1 Gli organi della CER sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - l'Assemblea dei soci: convocazione e svolgimento dell'assemblea

10.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni obbligano tutti gli associati.

10.2 Gli associati sono convocati in assemblea annualmente dal Presidente entro il 30 settembre mediante comunicazione scritta inviata ad ogni associato, anche in via telematica, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta. In caso di motivata urgenza, l'avviso di convocazione può anche essere trasmesso 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

10.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea.

10.4 È possibile tenere le adunanze dell'Assemblea degli associati con più interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'adunanza ed il Segretario, dovendo ritenersi svolta l'Assemblea degli associati in detto luogo;
- b) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

10.5 In situazioni eccezionali, qualora la normativa *pro tempore* vigente lo consenta, le adunanze dell'Assemblea degli associati possono svolgersi esclusivamente mediante partecipazione da remoto alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma. In tale ipotesi, l'Assemblea degli associati è da intendersi svolta nel luogo in cui si trova il Segretario.

10.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

Articolo 11 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che ricomprende la maggioranza degli associati fondatori.

Articolo 12 - Diritto di voto degli associati

12.1 Hanno diritto di intervenire e votare all'Assemblea tutti gli associati fondatori e ordinari regolarmente iscritti nel Registro degli associati. I votanti possono farsi rappresentare esclusivamente da altri associati tramite delega, ma nessun associato può portare più di tre voti oltre al proprio.

12.2 L'Assemblea delibera sul bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e sulle linee guida generali dell'Associazione, sulle modifiche statutarie e quant'altro è ad essa demandato dallo Statuto.

12.3 L'Assemblea elegge i consiglieri del Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio relativo al quarto anno di esercizio di carica.

Articolo 13 - Scioglimento

13.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e con il voto necessariamente favorevole degli associati fondatori. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo: costituzione, composizione, sostituzione dei membri e quorum costitutivo

14.1 L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea degli associati, secondo quanto precisato dai commi successivi. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti, anche più volte.

14.2 Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione e la sua composizione è espressione degli associati fondatori.

14.3 La composizione dei Consigli Direttivi successivi al primo, in cui sono rappresentati gli associati di ogni tipologia, deve prevedere che la metà più uno dei componenti sia di nomina degli associati fondatori.

14.4 Qualora un consigliere venga meno, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede a sostituirlo nel rispetto delle previsioni di cui ai precedenti commi, chiedendone convalida alla prima Assemblea.

14.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri.

Articolo 15 - Competenze residuali del Consiglio Direttivo e quorum deliberativo

15.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea degli associati dal presente Statuto.

15.2 Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

15.3 All'atto di nomina il Consiglio Direttivo delega al Presidente i poteri ed i compiti di

ordinaria amministrazione non riservati al Consiglio Direttivo stesso, tra cui in via esemplificativa e non esaustiva:

- aprire e chiudere conti correnti con banche, istituti di credito ed uffici postali, prelevare somme dai conti correnti intestati all'Associazione, all'uopo emettendo i relativi assegni o equivalenti, nonché disporre bonifici a valere su effettive disponibilità e a valere su aperture di credito in conto corrente;
- effettuare versamenti sui conti correnti bancari e postali dell'Associazione, nonché girare assegni e vaglia per l'accredito sui conti correnti medesimi;
- nominare procuratori cui attribuire specifici poteri nei termini e con le limitazioni che precedono.

15.4 Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese con la maggioranza dei voti favorevoli dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

15.5 Tutte le cariche associative sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese rendicontate sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 16 - Esempificazione dei compiti del Consiglio Direttivo

16.1 Sono, fra gli altri, compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione;
- mantenere aggiornato il Registro degli associati valutando le richieste di ammissione alla CER;
- effettuare proposte in merito alla esclusione di un associato dalla CER;
- redigere il bilancio di esercizio entro il 31 agosto dell'anno successivo;
- stabilire la quota associativa alla CER;
- individuare e nominare il referente di cui all'art. 18;
- approvare il Regolamento interno della CER e l'eventuale Regolamento specifico di ogni configurazione, di cui all'art. 19;
- approvare gli accordi, comunque denominati, di messa a disposizione degli impianti di produzione, secondo quanto stabilito dal Regolamento interno della CER e dall'eventuale Regolamento specifico di ogni configurazione, di cui all'art. 19;
- deliberare su ogni argomento di gestione della CER sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto.

Articolo 17 - Presidente del Consiglio Direttivo

17.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto dai consiglieri. Il suo mandato termina in corrispondenza della scadenza della carica del Consiglio Direttivo ogni quattro anni e può essere eletto anche più volte.

17.2 Sono compiti del Presidente:

- rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verificare il rispetto dello Statuto;

- presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

17.3 Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salva ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

17.4 In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 18 - Referente e Soggetto Delegato

18.1 Il Consiglio Direttivo individua il soggetto che svolge il ruolo di Referente, che assume le funzioni e i compiti stabiliti dalla normativa vigente.

18.2. Il ruolo di Referente può essere svolto dalla medesima CER, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.

18.3 In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto da un produttore, membro della CER, oppure da un cliente finale, membro della CER o ancora da un produttore "terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352. In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

18.4 Al Referente possono essere affidate le funzioni di tesoreria, quali riscuotere le quote d'iscrizione, provvedere ai pagamenti, nonché curare la tenuta della contabilità e dei libri associativi, nonché i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

18.5 L'incarico di Referente, nel caso in cui non sia svolto dalla medesima CER, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale, ha una durata massima di anni cinque, alla scadenza il Consiglio Direttivo provvederà alla nuova nomina.

18.5. Il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è stato individuato nell'atto costitutivo della CER.

Titolo V – Norme generali

Articolo 19 - Regolamento

19.1 Il Regolamento interno della CER detta i criteri di ripartizione dei ricavi ottenuti dalla CER e generati dagli incentivi; esso, inoltre, disciplina nel dettaglio l'ammissione degli associati e la tenuta del Registro degli Associati di cui all'art. 6, nel rispetto dei principi statutari previsti nei precedenti articoli. L'eventuale Regolamento specifico di ogni configurazione è il documento che può disciplinarne il funzionamento operativo ed il suo rapporto con la CER, nel rispetto dei principi statutari previsti nei precedenti articoli.

Il Regolamento della CER potrà stabilire in conformità a quanto sarà determinato dagli emanandi decreti ministeriali in materia di incentivi, circa la destinazione degli eventuali importi delle tariffe premio eccedentari rispetto alle soglie indicate nei decreti stessi ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Articolo 20 - Disposizioni finali

20.1 Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi e ai regolamenti vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.